|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REPUBBLICA FRANCESE | | |
|  |  |  |
| Ministero per la transizione ecologica | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

Decreto n. 2022-... di...

sulla compensazione del carbonio e le rivendicazioni di neutralità in termini di emissioni di carbonio nella pubblicità

NOR: […]

*Gruppo target: Inserzionisti*

*Oggetto: applicazione dell'articolo 12 della legge n. 2021-1104 del 22 agosto 2021 sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rafforzamento della resilienza ai suoi effetti.*

*Entrata in vigore: il testo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ad eccezione degli articoli 2 e 3 che entrano in vigore il 1º gennaio 2023.*

*Nota informativa: Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione della comunicazione, da parte degli inserzionisti, delle informazioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 2021-1104. Si applica a tutti gli annunci trasmessi dopo l'entrata in vigore del testo.*

*Riferimenti: le disposizioni del decreto sono adottate per l'applicazione dell'articolo 12 della legge n. 2021-1104 del 22 agosto 2021 sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rafforzamento della resilienza ai suoi effetti. La presente legge e il presente decreto sono consultabili sul sito web di Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).*

Il Primo Ministro,

in base alla relazione della ministra della Transizione ecologica;

Vista la direttiva (EU) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell'informazione (testo codificato), in particolare la notifica n. xxx;

Visto il Codice ambientale;

Vista la legge n. 2021-1104 del 22 agosto 2021 sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rafforzamento della resilienza ai suoi effetti, in particolare gli articoli 12 e 147;

Visto il decreto 19 dicembre 1997, n. 97-1198, recante attuazione dell'articolo 2, primo comma, del decreto 15 gennaio 1997, n. 97-34, relativo alla deconcentrazione delle singole decisioni amministrative ai ministri responsabili della transizione ecologica e solidale, della coesione territoriale e delle relazioni con gli enti locali e regionali;

Visto il decreto n. 2020-457 del 21 aprile 2020 relativo ai bilanci nazionali del carbonio e alla strategia nazionale a basse emissioni di carbonio;

Viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica effettuata tra XX e XX, ai sensi dell'articolo L. 123-19-1 del codice ambientale;

Sentito il Consiglio di Stato,

Decreta:

Articolo 1

Al capitolo IX, del titolo II, del libro II del Codice dell'ambiente è inserita la sezione 7 come segue:

"Sezione 7. Riduzione delle emissioni derivanti da progetti di compensazione dei gas a effetto serra

Articolo R. 229-103.- I principi di cui all'articolo L. 229-55 devono essere conformi alle seguenti modalità di attuazione:

Carattere misurabile: le emissioni di gas a effetto serra evitate o sequestrate attraverso i progetti sono quantificate sulla base di una metodologia trasparente e accessibile al pubblico. Il metodo di quantificazione si basa sulle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche. I dati di misurazione sono chiaramente documentati e possono essere verificati. La metodologia cui si riferisce il progetto di compensazione definisce uno scenario di base dal quale sono calcolate le riduzioni delle emissioni generate dal progetto. Lo scenario di base deve riguardare l'intero progetto e riflettere una recente tendenza delle emissioni di gas a effetto serra e l'applicazione delle migliori pratiche esistenti.

Carattere verificabile: le emissioni di gas a effetto serra evitate o sequestrate sono verificate da un revisore contabile indipendente dal promotore del progetto. Sulla base di verifiche documentali o controlli in loco, l'ispettore convalida la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che può essere ottenuta con le azioni attuate nel corso della durata del progetto.

Carattere permanente: le emissioni di gas a effetto serra evitate o sequestrate attraverso progetti di compensazione sono evitate in modo permanente. Se del caso, il metodo di quantificazione tiene conto del rischio di non permanenza.

Carattere aggiuntivo: i progetti di compensazione non avrebbero potuto essere attuati senza finanziamenti specifici, tenendo conto degli incentivi economici esistenti, delle buone pratiche e degli obblighi applicabili.

Articolo R. 229-104.- I progetti di compensazione rispettano il principio di trasparenza. La metodologia cui si riferisce il progetto di compensazione e gli elementi descrittivi del progetto, in particolare per quanto concerne l'individuazione, l'ubicazione e la contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, essi sono accessibili al pubblico e facilmente accessibili."

Articolo 2

Il capitolo IX, del titolo II, del libro II, del Codice dell'ambiente è completato dalla sezione 9 come segue:

*"Sezione 9*

*"Dichiarazioni ambientali"*

Articolo D. 229-105.- Un inserzionista che afferma in una pubblicità che un prodotto o un servizio è neutrale in termini di emissioni di carbonio o utilizza una formulazione di significato o portata equivalente è conforme alle disposizioni della presente sezione.

La presente sezione si applica alla corrispondenza pubblicitaria destinata a persone fisiche, alla pubblicità stampata distribuita al pubblico, ai manifesti pubblicitari, agli annunci su pubblicazioni di stampa, agli annunci trasmessi nei cinema, agli annunci pubblicati dai servizi televisivi o di radiodiffusione e tramite servizi di comunicazione al pubblico online nonché alle indicazioni apposte sull'imballaggio dei beni.

Articolo D. 229-106.- Un inserzionista di cui all'articolo D. 229-105 redige un bilancio delle emissioni di gas a effetto serra per il prodotto o il servizio in questione che copre l'intero ciclo di vita. Detto bilancio è aggiornato a cadenza annuale.

Il presente bilancio deve essere elaborato conformemente ai requisiti di cui alla norma NF EN ISO 14067 o di qualsivoglia altra norma conforme ai requisiti di tale norma. Un'ordinanza del ministro dell'Ambiente può integrare tali requisiti al fine di allineare la metodologia del bilancio delle emissioni a quella della segnaletica ambientale di cui all'articolo L. 541-9-11 del presente codice.

"Articolo D. 229-107. - L'inserzionista di cui all'articolo D. 229-105 pubblica sul proprio sito di comunicazione pubblica online o, in mancanza di questo, sulla propria applicazione mobile, una relazione di sintesi descrivente l'impronta di carbonio del prodotto o del servizio pubblicizzato e i mezzi con cui tali emissioni di gas a effetto serra sono principalmente evitate, quindi ridotte e infine compensate. Tale relazione contiene tre allegati che ne specificano il contenuto e sono presentati nell'ordine seguente:

(1) un allegato contenente i risultati del bilancio di cui all'articolo D. 229-106 e una sintesi della metodologia utilizzata per redigere tale bilancio. Tale sintesi specifica in particolare la portata utilizzata per la definizione del prodotto o del servizio in questione, le unità funzionali o dichiarate utilizzate, i limiti del sistema in questione, il metodo di trattamento della fase di fine vita, i dati sulle emissioni presi in considerazione per l'elettricità o il gas consumati dalle reti. Specifica il paese o i paesi o le aree geografiche in cui si verificano le emissioni e le emissioni derivanti dal trasporto internazionale, laddove tali dati siano disponibili;

(2) un allegato che definisce la traiettoria obiettivo per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate al prodotto o al servizio pubblicizzato, con obiettivi di progresso annuali quantificati, che copra almeno i dieci anni successivi alla pubblicazione della relazione;

(3) un allegato che specifichi le procedure di compensazione delle emissioni residue, specificando in particolare la natura e la descrizione dei progetti di compensazione. Il presente allegato può inoltre fornire volontariamente informazioni sui loro costi (totale e per tonnellata di CO2). Il presente allegato dimostra che il volume delle emissioni evitate o ridotte attraverso questa compensazione corrisponde alle emissioni residue di tutti i prodotti o servizi venduti e interessati dalla pubblicità. Il presente allegato specifica inoltre le modalità attuate dall'inserzionista al fine di garantire che non tenga conto della compensazione concessa da tali progetti. In particolare, esso definisce i metodi per eliminare le riduzioni di emissioni dal mercato laddove si utilizzino i crediti di compensazione. Infine, il presente allegato illustra in dettaglio gli sforzi compiuti per garantire la migliore coerenza possibile tra le aree geografiche in cui sono realizzati i progetti e le emissioni.

Tale pubblicazione è aggiornata annualmente per tutto il periodo di commercializzazione del prodotto o servizio. In particolare, l'aggiornamento consente di monitorare l'evoluzione delle emissioni associate al prodotto o servizio rispetto al percorso di riduzione di cui sopra. L'inserzionista sarà tenuto a ritirare la richiesta di cui all'articolo D. 229-105 qualora risulti che le emissioni unitarie associate al prodotto o al servizio, prima della compensazione, siano state incrementate per due anni consecutivi.

Il link web o il codice di risposta rapida (codice QR) per accedere a tale pubblicazione è indicato sull'annuncio pubblicitario o sull'imballaggio con la rivendicazione di neutralità in termini di emissioni di carbonio.

"Articolo D. 229-108. - I progetti di compensazione utilizzati dall'inserzionista di cui all'articolo D. 229-105 sono conformi alle condizioni di cui agli articoli R. 229-103 e R. 229-104.

I progetti di compensazione non devono pregiudicare la conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali e delle loro funzionalità.

Le emissioni associate ai prodotti o servizi consumati in Francia devono essere compensate principalmente sul territorio francese.

Le riduzioni di emissioni riconosciute, ai sensi del decreto n. 2018-1043 del 28 novembre 2018 recante creazione di un'etichetta a "basso carbonio" sono considerate conformi all'articolo R. 229-103.

Articolo R. 229-109. - Ai sensi dell'articolo L. 229-69, il ministro dell'Ambiente può sanzionare l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo L. 229-68, alle condizioni di cui al presente articolo.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo L. 229-68 è accertata da un funzionario autorizzato a tal fine dal ministro dell'Ambiente.

Dopo aver dato all'inserzionista la possibilità di presentare osservazioni scritte sui reclami sporti nei suoi confronti, il ministro dell'Ambiente può intimargli l'adempimento di tale obbligo entro un termine fissato dal ministro. Il ministro può pubblicare la presente lettera di ingiunzione.

Qualora l'inserzionista non si conformi a tale comunicazione entro il termine stabilito, il ministro dell'Ambiente può condannarlo al pagamento dell'ammenda di cui all'articolo L. 229-69 del Codice dell'ambiente".

Articolo 3

Nell'allegato 1 del citato decreto del 19 dicembre 1997, il titolo "Energia e clima" è completato come segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [64] | Ingiunzione e sanzioni relative all'affermazione, in un annuncio pubblicitario, che un prodotto o un servizio è neutrale in termini di emissioni di carbonio | Codice dell'ambiente  Articolo R. 229-109. | Il ministro dell'Ambiente |

Articolo 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ad eccezione degli articoli 2 e 3 che entrano in vigore il 1º gennaio 2023.

Fino al 31 dicembre 2025, il finanziamento di progetti sul territorio francese equivale all'assegnazione all'inserzionista della riduzione delle emissioni, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo D. 229-107, punto 3, qualora l'inserzionista possa giustificare con un contratto l'eventuale riconoscimento del beneficio delle riduzioni verificate delle emissioni di tale progetto. L'inserzionista garantisce l'adempimento dei propri obblighi di compensazione delle emissioni acquisendo, se del caso, crediti di carbonio supplementari corrispondenti alla differenza tra le riduzioni delle emissioni verificate del progetto e quelle finanziate.

Articolo 5

Il ministro francese della Transizione ecologica è responsabile dell'attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Redatto lì [ ].

Dal Primo ministro:

La ministra della Transizione ecologica,

Barbara POMPILI